



2016/0284(COD)

3.5.2017

EMENDAMENTI

14 - 151

Progetto di parere

Angelika Mlinar

(PE597.748v01-00)

Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

Proposta di regolamento

(COM(2016)0594 – C8-0384 – 2016/0284(COD))

Emendamento 14
Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno, è necessario fornire una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi. ***In effetti, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione sociale e dell'accesso alle informazioni.***

Emendamento

(1) Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno **e promuovere la diversità culturale e linguistica, la coesione sociale e l'accesso alle informazioni**, è necessario fornire una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi.

Or. it

Emendamento 15
Nikolay Barekov

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno, è necessario fornire una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi. ***In effetti, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione***

Emendamento

(1) Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno, è necessario fornire una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi. **I programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione sociale e**

sociale e dell'accesso alle informazioni.

dell'accesso alle informazioni, *con i quali sostenere i programmi per migliorare le conoscenze linguistiche delle lingue ufficiali dell'UE.*

Or. bg

Emendamento 16

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno, è necessario fornire una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi. In effetti, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della *diversità* culturale e linguistica, della coesione sociale e dell'accesso alle informazioni.

Emendamento

(1) Al fine di contribuire al funzionamento del mercato interno, è necessario fornire una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di tali programmi. In effetti, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della *formazione* culturale e linguistica, della coesione sociale e dell'accesso alle informazioni.

Or. de

Emendamento17

Nikolay Barekov

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) È incoraggiata la creazione di rapporti commerciali tra gli operatori dei servizi di media e radiofonici degli Stati membri dell'UE, al fine di fornire un pacchetto di servizi con i programmi

provenienti da un altro Stato membro su richiesta degli utenti residenti nel relativo Stato membro.

Or. bg

Emendamento 18

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Dita Charanzová

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi ***accessori alla loro trasmissione***, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro

Emendamento

(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi online come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. ***La distribuzione e l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive sono realizzati sempre più spesso mediante accesso multiplatforma e su base neutra dal punto di vista tecnologico.*** Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive ***su qualunque piattaforma in un ambiente***

diverso da quello di origine.

senza confini, quindi non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione, incluse le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Or. en

Emendamento19 **Nikolay Barekov**

Proposta di regolamento **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'Internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; *tali utenti*

Emendamento

(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'Internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione.

includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Or. bg

Emendamento 20

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'**internet** aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le

Emendamento

(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici, ***nonché ad altri servizi***, in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. ***Inoltre, gli organismi di diffusione radiotelevisiva e i fornitori di servizi rendono disponibili programmi simil-radiotelevisivi attraverso trasmissioni lineari esclusivamente online (ad esempio, servizi di webcasting), che rappresentano una realtà in crescita con un impatto rivoluzionario sul mercato.*** Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili,

persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

nonché **l'Internet** aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Or. it

Emendamento 21 **Aldo Patriciello**

Proposta di regolamento **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e **di internet ha trasformato** la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è

Emendamento

(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e **del mercato online sta trasformando** la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catch-up, **al fine di arricchire la loro programmazione ordinaria**. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a

una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Or. it

Emendamento 22 **Carlos Zorrinho**

Proposta di regolamento **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catchup. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è

Emendamento

(2) Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici in diretta e su richiesta, utilizzando i canali tradizionali come la trasmissione via satellite o via cavo e anche mediante servizi online. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi accessori alla loro trasmissione, come i servizi di simulcast e catchup. Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che aggregano le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in pacchetti e li forniscono agli utenti contemporaneamente alla diffusione iniziale della trasmissione, in una versione inalterata e integrale, utilizzano varie tecniche di ritrasmissione, quali il cavo, il satellite, il digitale terrestre, le reti IP a circuito chiuso o le reti mobili, nonché l'internet aperta. Da parte degli utenti vi è

una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine.

una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive non solo del proprio Stato membro ma anche di altri Stati membri dell'Unione; tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche dell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine *o vi si trasferiscono temporaneamente*.

Or. pt

Emendamento23
Nikolay Barekov

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) I fornitori di servizi di media audiovisivi sono incoraggiati a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

Or. bg

Emendamento 24
Kaja Kallas, Marietje Schaake, Dita Charanzová

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online *accessori alle trasmissioni* e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, documentari e programmi culturali, politici

(3) Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online *da parte delle emittenti di radiodiffusione* e l'offerta di servizi di ritrasmissione, nonché, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie,

o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti. ***L'acquisizione dei diritti non è sufficiente per quanto riguarda l'accesso multiplatforma e la neutralità tecnologica e limita pertanto il potenziale di innovazione e valore che può essere creato tramite gli sviluppi tecnologici. I costi amministrativi derivanti dall'acquisizione di tali diritti impediscono alle emittenti di radiodiffusione di investire in modelli innovativi per distribuire e promuovere contenuti. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva hanno, inoltre, l'obbligo di promuovere la cultura locale o di migliorare l'accesso alle informazioni. Pertanto, al fine di adempiere efficacemente a tali obblighi e raggiungere la popolazione che ha contribuito con tasse o diritti a sostenere il servizio pubblico, le emittenti pubbliche di radiodiffusione dovrebbero rendere disponibili i propri contenuti alla popolazione dello Stato membro in questione, indipendentemente dal luogo in cui risiedono o dal loro domicilio temporaneo.***

Or. en

Emendamento 25
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) *Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione.* Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, *documentari* e programmi *culturali, politici o di intrattenimento*. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

Emendamento

(3) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie e programmi *di attualità*. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

Or. en

Emendamento 26
Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) ***Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione.*** Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

Emendamento

(3) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

Or. en

Emendamento 27

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni

Emendamento

(3) Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni

e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie, **documentari** e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che rende ancora più complessa l'acquisizione dei diritti.

Or. en

Emendamento 28

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie,

Emendamento

(3) Diversi ostacoli intralciano l'offerta di servizi online accessori alle trasmissioni e l'offerta di servizi di ritrasmissione e, di conseguenza, la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici all'interno dell'Unione. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono quotidianamente per molte ore notizie,

documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che *rende ancora più complessa* l'acquisizione dei diritti.

documentari e programmi culturali, politici o di intrattenimento. Tali programmi contengono vari contenuti, ad esempio opere audiovisive, musicali, letterarie o grafiche protette dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. Ciò si traduce in un processo complesso di acquisizione dei diritti da un gran numero di titolari di diritti e per diverse categorie di opere e di altro materiale protetto. Spesso i diritti devono essere acquisiti in tempi brevi, in particolare quando si preparano programmi quali notiziari e rubriche di attualità. Al fine di rendere disponibili i propri servizi online al di là delle frontiere, gli organismi di diffusione radiotelevisiva devono disporre dei diritti necessari per le opere e altro materiale protetto per tutti i pertinenti territori, il che *complica* l'acquisizione dei diritti.

Or. de

Emendamento 29

Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione.

Emendamento

(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto vengano sfruttati senza autorizzazione o pagamento di una remunerazione, *qualora l'accesso al*

servizio non venga fornito sulla base di abbonamenti individuali, di un gruppo di utenti definibile o a titolo oneroso. Tale rischio può tuttavia essere affrontato mediante accordi contrattuali.

Or. en

Emendamento 30

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze *necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti*. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione.

Emendamento

(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento *dei diritti e* delle licenze *necessari*. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione.

Or. de

Emendamento 31

Esther de Lange

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un

Emendamento

(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un

gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione.

gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione *equa*.

Or. en

Emendamento 32

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione.

Emendamento

(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle licenze necessarie e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti. Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione *equa*.

Or. it

Emendamento 33

Hermann Winkler

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono di **un brevissimo lasso di tempo per l'ottenimento delle** licenze necessarie **e, di conseguenza, anch'essi sono gravati da oneri considerevoli per quanto riguarda l'acquisizione** dei diritti. **Esiste inoltre il rischio per i titolari dei diritti che le loro opere e altro materiale protetto siano sfruttati senza l'autorizzazione o il pagamento di una remunerazione.**

Emendamento

(4) Gli operatori di servizi di ritrasmissione, che di norma offrono molteplici programmi che utilizzano un gran numero di opere e altro materiale protetto inclusi nei programmi televisivi e radiofonici ritrasmessi, dispongono, ***nell'ambito della libertà contrattuale, della possibilità di ottenere le*** licenze necessarie, ***garantendo così ai titolari*** dei diritti ***la necessaria e adeguata remunerazione affinché questi possano continuare a offrire una grande varietà di contenuti anche a vantaggio del consumatore.***

Or. de

Emendamento 34 Hermann Winkler

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.

¹⁵ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

¹⁶ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

Emendamento

(5) I diritti sulle opere e su altro materiale protetto sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, ***in particolare allo scopo di tutelare i titolari dei diritti.***

¹⁵ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

¹⁶ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

Or. de

Emendamento 35

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Dita Charanzová

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La direttiva 93/83/CEE¹⁷ del Consiglio facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e pertanto non si applicano ai servizi online **accessori alle trasmissioni**, mentre le disposizioni relative alle ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate ed integrali, via cavo o con sistemi a microonde e non si estendono alle ritrasmissioni per mezzo di altre tecnologie.

¹⁷ Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pagg. 15-21).

Emendamento

(6) La direttiva 93/83/CEE¹⁷ del Consiglio facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si limitano unicamente alle trasmissioni via satellite e pertanto non si applicano ai servizi online, mentre le disposizioni relative alle ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri si applicano unicamente alle ritrasmissioni simultanee, invariate e integrali, via cavo o con sistemi a microonde, e non si estendono a tali ritrasmissioni per mezzo di altre **tecnologie, come quelle su filo e senza filo**.

¹⁷ Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pagg. 15-21).

Or. en

Emendamento 36
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) *Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività.*

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 37
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività.

Emendamento

(7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività. *L'accesso transfrontaliero online ai contenuti europei sarà ulteriormente migliorato includendo nei servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva anche i relativi servizi online che consistono principalmente nella fornitura al pubblico di opere prodotte, coprodotte o commissionate sotto la loro responsabilità redazionale,*

dato che tali opere saranno per la maggior parte opere europee ai sensi della direttiva 2010/13/UE.

Or. en

Emendamento 38

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Dita Charanzová

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online **accessori per la diffusione radiotelevisiva e** la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività.

Emendamento

(7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online **da parte delle emittenti radiotelevisive e** la ritrasmissione **online** di programmi televisivi e radiofonici, **mediante accesso multiplatforma e su base neutra dal punto di vista tecnologico**, di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività.

Or. en

Emendamento 39

Aldo Patriciello

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività.

Emendamento

(7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online, **che sono** accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dovrebbe essere agevolata adeguando il quadro giuridico **specifico** sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste

Emendamento 40
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Pertanto, la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri ***dovrebbe essere agevolata adeguando*** il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività.

Emendamento

(7) Pertanto, ***al fine di facilitare*** la fornitura transfrontaliera dei servizi online accessori per la diffusione radiotelevisiva e la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, ***è necessario adeguare*** il quadro giuridico sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per queste attività.

Emendamento 41
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) ***I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati***

Emendamento

soppresso

precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio.

Or. de

Emendamento 42
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la

Emendamento

(8) I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la

trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. ***La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio.***

trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente.

Or. en

Emendamento 43

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I servizi online ***accessori*** disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva ***che hanno*** una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la

Emendamento

(8) I servizi online disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva ***e fornitori di servizi che potrebbero avere*** una relazione chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione ***o consistere in servizi simil-radiotelevisivi esclusivamente online***. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla

trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). **Inoltre, i servizi online accessori comprendono** servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. **La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio.** Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, **indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video,** non rientra nella definizione di servizio online accessorio.

trasmissione e i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up) **e** servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. **I servizi online includono altresì: le trasmissioni lineari esclusivamente online (ad esempio, il webcasting), non collegate a trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva e/o di fornitori di servizi, servizi offerti simultaneamente alla loro trasmissione, ovvero per un determinato periodo di tempo successivo, servizi che danno accesso a qualsiasi materiale, prodotto da o per gli organismi di diffusione radiotelevisiva o il fornitore di servizi, accessorio a tale trasmissione.** La fornitura dell'accesso a opere **individuali** o ad altro materiale protetto che **sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online.**

Or. it

Emendamento 44

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Dita Charanzová

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I servizi online **accessori** disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva **che hanno una relazione**

Emendamento

(8) I servizi online disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. Essi comprendono i servizi

chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, **entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione**, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online **accessori** comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico **non** dovrebbe essere considerata un servizio online **accessorio**. **Allo stesso modo**, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online **accessorio**.

che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, **in maniera non lineare**, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online comprendono servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico dovrebbe essere considerata un servizio online. La fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di **un** servizio online **ai fini del presente regolamento**.

Or. en

Emendamento 45
Constanze Krehl, Martina Werner

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I servizi online **accessori** disciplinati dal presente regolamento sono i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva **che hanno una relazione**

Emendamento

(8) I servizi online disciplinati dal presente regolamento sono **esclusivamente** i servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. Essi

chiaramente subordinata rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, **entro un determinato periodo di tempo** dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (*i cosiddetti servizi di catch-up*). Inoltre, i servizi **online accessori comprendono servizi** che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. **La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio.** Allo stesso modo, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, **non rientra nella definizione di servizio online accessorio.**

comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, **prima, durante o** dopo la trasmissione, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (*ad esempio i servizi di catch-up o le anteprime*). Inoltre, **sono inclusi** i servizi che danno accesso a materiale che arricchisce, **presenta senza barriere** o amplia in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. **Un servizio online può essere altresì un'offerta online di un organismo di diffusione radiotelevisiva che consente principalmente l'accesso a opere prodotte, coprodotte o commissionate sotto la responsabilità redazionale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva e distribuite esclusivamente online.** La fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, **nonché il webcasting dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.**

Or. de

Emendamento 46 **Rolandas Paksas**

Proposta di regolamento **Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i

Emendamento

(8) I servizi online accessori disciplinati dal presente regolamento sono i

servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione **chiaramente subordinata** rispetto alla trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso, **entro un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione**, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (i cosiddetti servizi di catch-up). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale che **arricchisce o amplia** in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente. **La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico non dovrebbe essere considerata un servizio online accessorio. Allo stesso modo**, la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente **dalla trasmissione**, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio.

servizi offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva che hanno una relazione **chiara con la** trasmissione. Essi comprendono i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione e i servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi **o che saranno trasmessi** dall'organismo di diffusione radiotelevisiva (ad esempio i servizi di catch-up **e le anteprime**). Inoltre, i servizi online accessori comprendono servizi che danno accesso a materiale **o a programmi** che **arricchiscono o ampliano** in altro modo programmi radiofonici e televisivi trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione anticipata, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma pertinente, **o qualunque servizio fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva che consiste principalmente nella fornitura al pubblico di opere prodotte, coprodotte o commissionate sotto la responsabilità redazionale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva**. La fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente **e separatamente dalla programmazione dell'organismo di diffusione radiotelevisiva**, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, non rientra nella definizione di servizio online accessorio.

Or. en

Emendamento 47
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno avuto luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi ad alcuna successiva comunicazione al pubblico o alla riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi e contenuta nel servizio online accessorio.

soppresso

Or. de

Emendamento 48
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno avuto luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari

soppresso

dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi ad alcuna successiva comunicazione al pubblico o alla riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi e contenuta nel servizio online accessorio.

Or. en

Emendamento 49

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online **accessori** a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno avuto luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online **accessorio**. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online **accessorio**. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi ad alcuna successiva comunicazione al pubblico o alla riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi e contenuta nel servizio online **accessorio**.

Emendamento

(9) Al fine di facilitare l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l'istituzione del principio del paese d'origine per quanto riguarda l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno avuto luogo nel corso della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva **o i fornitori di servizi** e unicamente ai fini della fornitura, dell'accesso o dell'uso di un servizio online. Il principio del paese d'origine non dovrebbe applicarsi ad alcuna successiva comunicazione al pubblico o alla riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi e contenuta nel servizio online.

Emendamento 50

Cornelia Ernst

Proposta di regolamento**Considerando 10***Testo della Commissione*

(10) Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e la versione linguistica.

*Emendamento***soppresso**

Or. en

Emendamento 51

José Blanco López

Proposta di regolamento**Considerando 10***Testo della Commissione*

(10) Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha

Emendamento

(10) Poiché la fornitura di un servizio online accessorio è considerata come avvenuta esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale,

la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e la versione linguistica.

mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e la versione linguistica. ***I servizi online che, nel loro complesso, sono destinati in primo luogo e principalmente a un pubblico al di fuori dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 52

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online **accessorio** sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in

Emendamento

(10) Poiché la messa a disposizione, l'accesso o l'uso di un servizio online sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva **o il fornitore di servizi** ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l'importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali **la natura e** le caratteristiche del servizio, il pubblico - incluso il pubblico dello Stato membro in

cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva **ha la sua** sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e la versione linguistica.

cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva **o i fornitori di servizi hanno la loro** sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato - e la versione linguistica.

Or. it

Emendamento 53 **Rolandas Paksas**

Proposta di regolamento **Considerando 11**

Testo della Commissione

(11) Il **principio della** libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento

(11) **Il presente regolamento stabilisce che determinate trasmissioni online offerte da organismi di diffusione radiotelevisiva sono soggette unicamente alla legislazione nazionale degli Stati membri in cui detti organismi hanno sede. Le presenti disposizioni non riguardano tuttavia né i diritti di cui alla direttiva 2001/29/CE né l'acquisizione dei diritti su base contrattuale per tali trasmissioni online. Pertanto, i principi di territorialità e della libertà contrattuale permetteranno di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione, come il geo-blocking o il geo-filtering, o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione.**

Or. en

Emendamento 54 **José Blanco López**

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il **principio della** libertà contrattuale **permetterà** di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal **principio del paese d'origine stabilito dal** presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento

(11) **Le possibilità contemplate dal presente regolamento non possono pregiudicare in un nessun caso i principi di territorialità e libertà contrattuale. Tali principi permetteranno** di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione **e degli Stati membri.**

Or. en

Emendamento 55

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Dita Charanzová

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento

(11) Il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, **come dimostrato dall'attuazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio**, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 56

Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il principio della libertà contrattuale **permetterà** di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al **diritto** dell'Unione.

Emendamento

(11) **È fondamentale ricordare che** attraverso il principio della libertà contrattuale **dovrebbe** essere possibile continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d'origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi alle **legislazioni nazionali e** al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 57 Pervenche Berès

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite **ma escluse** quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei

Emendamento

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, **nonché determinate altre ritrasmissioni**, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite **e** online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce

diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. *Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.*

la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, *nella misura in cui tali servizi abbiano caratteristiche diverse e non rispettino le restrizioni territoriali. I servizi di ritrasmissione tramite reti IP, offerti sia su reti a circuito chiuso sia sulla rete internet aperta dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento a condizione che siano forniti a un numero definito di utenti (per esempio utenti iscritti e registrati) e siano paragonabili alle reti a circuito chiuso.*

Or. en

Emendamento 58
Paul Rübzig

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei

Emendamento

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei

diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta *dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.*

diritti. Il presente regolamento *dovrebbe applicarsi ai* servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta, *qualora siano in grado di* garantire un ambiente controllato *come un gruppo di utenti iscritti o registrati definito.*

Or. en

Emendamento 59 Rolandas Paksas

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite *ma escluse quelle* online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento *poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura*

Emendamento

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, *nonché determinate altre ritrasmissioni,* forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite *e* online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, *nella misura in cui tali servizi abbiano* caratteristiche diverse *e*

e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.

non rispettino le restrizioni territoriali.

Or. en

Emendamento 60
Constanze Krehl, Martina Werner

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite *ma escluse quelle online*, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento *poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle* reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.

Emendamento

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe *e tramite un servizio di accesso a internet ai sensi del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio*, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete Internet aperta dovrebbero *pertanto* essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento *solo se non possono* garantire un ambiente controllato, *rispetto ad esempio alle* reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso, *e la loro offerta va al di là di un gruppo di utenti chiaramente definibile.*

Emendamento 61**Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi****Proposta di regolamento****Considerando 12***Testo della Commissione*

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e *reti analoghe*, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite *ma escluse* quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento *poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di* garantire un ambiente controllato *è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.*

Emendamento

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e *tramite un servizio di accesso a Internet ai sensi del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio*, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite *e* quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento *solo se non possono* garantire un ambiente controllato *e i loro servizi non hanno un numero definibile di utenti.*

Emendamento 62**Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López**

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero *essere esclusi dall'*ambito di applicazione del presente regolamento *poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità* di garantire un ambiente controllato *è limitata se paragonata* ad esempio *a quella delle* reti via cavo *o delle* reti IP a circuito chiuso.

Emendamento

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero *rientrare nell'*ambito di applicazione del presente regolamento, *purché siano in grado* di garantire un ambiente controllato *e un gruppo di utenti chiaramente definibile (per esempio utenti iscritti e registrati), se paragonati* ad esempio *alle* reti via cavo *o alle* reti IP a circuito chiuso.

Or. en

Emendamento 63
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, **reti mobili e reti analoghe**, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.

(12) Gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre **o** tramite reti IP a circuito chiuso forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti. I servizi di ritrasmissione offerti sulla rete internet aperta dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché hanno caratteristiche diverse. Essi non sono collegati ad una particolare infrastruttura e la loro capacità di garantire un ambiente controllato è limitata se paragonata ad esempio a quella delle reti via cavo o delle reti IP a circuito chiuso.

Or. de

Emendamento 64 **Hermann Winkler**

Proposta di regolamento **Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, **reti mobili o reti analoghe**, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto

Emendamento

(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre **o** tramite reti IP a circuito chiuso, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di

riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE¹⁸ e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE¹⁸ e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva. ***Il diritto di divieto in quanto tale è mantenuto, soltanto la modalità con cui viene esercitato viene disciplinata in una certa misura. Di conseguenza, inoltre, i diritti di ritrasmissione continuano a essere cedibili.***

¹⁸ Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 72-98).

¹⁸ Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 72-98).

Or. de

Emendamento 65

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto

Emendamento

(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili o reti analoghe ***e sulla rete Internet aperta, fintanto che è possibile definire il gruppo***

riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE¹⁸ e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

di utenti, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

¹⁸ *Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).*

Or. it

Emendamento 66 **Pervenche Berès**

Proposta di regolamento **Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP *a circuito chiuso*, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione

Emendamento

(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella

via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE¹⁸ e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

¹⁸ ***Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 72-98).***

Or. en

Emendamento 67

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP ***a circuito chiuso***, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un

Emendamento

(13) Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP, reti mobili o reti analoghe, e al fine di superare le disparità delle normative nazionali per quanto riguarda tali servizi di ritrasmissione, dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva prevedono l'obbligo di esercitare il diritto di concedere o negare l'autorizzazione a un operatore di un servizio di ritrasmissione tramite un

servizio di ritrasmissione tramite un organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE¹⁸ e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

¹⁸ Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 72-98).

organismo di gestione collettiva. Ciò non pregiudica la direttiva 2014/26/UE¹⁸ e, in particolare, le sue disposizioni relative ai diritti dei titolari dei diritti per quanto riguarda la scelta di un organismo di gestione collettiva.

¹⁸ Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pagg. 72-98).

Or. en

Emendamento 68 **Pervenche Berès**

Proposta di regolamento **Considerando 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) L'applicazione della direttiva 93/83/CEE su base neutra dal punto di vista tecnologico dovrebbe estendersi alla chiarificazione delle regole di gestione collettiva obbligatoria valide per gli operatori di servizi di ritrasmissione che catturano i segnali delle emittenti di radiodiffusione mediante l'immissione diretta. Inoltre, si dovrebbe chiarire che sia le emittenti di radiodiffusione sia gli operatori di servizi di ritrasmissione devono ottenere da parte dei titolari dei diritti autorizzazioni separate per l'azione di comunicazione al pubblico che effettuano congiuntamente. In effetti, secondo la sentenza *Airfield* della CGCE, del 13 ottobre 2011, (C-431/09 e C-432/09), più entità diverse possono costituire congiuntamente la

medesima azione di comunicazione al pubblico in una catena ininterrotta che consente le trasmissioni e/o le ritrasmissioni simultanee, in una versione inalterata e integrale, di segnali portatori di programmi audiovisivi, pertanto ciascuna entità è responsabile del proprio intervento nei confronti dei titolari dei diritti.

Or. en

Emendamento 69
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Oltre alla ritrasmissione simultanea di programmi televisivi o radiofonici ad opera di organismi di diffusione radiotelevisiva in altri Stati membri, sussiste un interesse crescente da parte dei consumatori a ottenere l'accesso anche ai servizi su richiesta offerti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, ad esempio i servizi di catch-up di questi ultimi. Un tale riutilizzo riguarda un'azione di comunicazione secondaria al pubblico, contrapposta all'azione primaria della messa a disposizione da parte dell'organismo stesso di diffusione radiotelevisiva. Pertanto, affinché gli operatori delle piattaforme di terzi siano autorizzati a offrire un tale accesso ai loro clienti, devono essere acquisiti i diritti necessari rilasciati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva e dai titolari di diritti che sono alla base in merito ai contenuti su richiesta interessati. Tenuto conto del gran numero di titolari di diritti legati a tali contenuti e del fatto che generalmente le medesime parti contrattuali sono interessate dalla concessione di licenze ai fini della

ritrasmissione simultanea, l'acquisizione dei diritti dovrebbe essere facilitata in modo analogo.

Or. en

Emendamento 70
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) L'applicazione del diritto d'autore e dei diritti connessi è suddivisa, in alcuni casi, in numerosi diritti nazionali definiti su base territoriale, con diversi titolari dei medesimi, oltre al fatto di essere esercitata, in alcuni casi, da un'entità diversa. È pertanto necessaria una banca dati gestita da organismi di gestione collettiva in modo da agevolare l'individuazione dei titolari dei diritti e la capacità degli organismi di diffusione radiotelevisiva e degli operatori di servizi di ritrasmissione di stipulare accordi di licenza.

Or. en

Emendamento 71
Theresa Griffin, Mary Honeyball

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) L'eccezione di cui all'articolo 4 relativa ai diritti esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva non dovrebbe incidere né limitare in alcun modo la capacità dei titolari dei diritti di trasferire questi ultimi

a un organismo di gestione collettiva, il che consentirebbe loro di ricevere una remunerazione equa per la ritrasmissione dell'opera.

Or. en

Emendamento 72
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) L'eccezione di cui all'articolo 4 relativa ai diritti esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva non dovrebbe limitare la scelta dei titolari dei diritti di trasferire questi ultimi a un organismo di gestione collettiva, ricevendo in tal modo una quota diretta della remunerazione pagata dall'operatore di un servizio di ritrasmissione.

Or. en

Emendamento 73
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) L'eccezione di cui all'articolo 4 relativa ai diritti esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva non dovrebbe limitare la scelta dei titolari dei diritti di trasferire questi ultimi a un organismo di gestione collettiva, ricevendo in tal modo una quota diretta della remunerazione pagata dall'operatore di un servizio di

ritrasmissione.

Or. en

Emendamento 74
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione.

soppresso

Or. en

Emendamento 75
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione.

soppresso

Emendamento76**Nikolay Barekov****Proposta di regolamento****Considerando 15***Testo della Commissione*

(15) Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione.

Emendamento

(15) Al fine di impedire l'elusione dell'applicazione del principio del paese di origine mediante la proroga degli accordi esistenti relativamente all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per la fornitura di un servizio online accessorio nonché per l'accesso o l'uso dello stesso, è necessario applicare il principio del paese di origine anche agli accordi esistenti, ma prevedendo un periodo di transizione ***a termine***.

Or. bgEmendamento**77****José Blanco López****Proposta di regolamento****Considerando 15 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(15 bis) Le emittenti che trasmettono i loro segnali portatori di programmi ai distributori attraverso un processo di immissione diretta, perché siano recepiti dal pubblico, sono responsabili congiuntamente ai loro distributori per le azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico compiute in maniera congiunta, come definite nell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE. Tali emittenti e i distributori dovrebbero quindi ottenere un'autorizzazione dai titolari di diritti interessati per quanto concerne la rispettiva partecipazione in tali azioni.

Emendamento 78
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti.

Emendamento

(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti. ***Inoltre, le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicati gli accordi vigenti o futuri negli Stati membri relativi alla gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, le presunzioni legali di rappresentanza o di trasferimento, la gestione collettiva o modalità simili oppure una loro qualsiasi combinazione.***

Emendamento 79
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla

Emendamento

(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti. ***Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati gli accordi vigenti o futuri negli Stati membri relativi alla gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, le presunzioni legali di rappresentanza o di trasferimento, la gestione collettiva o modalità simili oppure una loro qualsiasi combinazione.***

Or. en

Emendamento 80 Hermann Winkler

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario ***imporre*** tale condizione ***in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali*** diritti.

Emendamento

(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***e tiene conto delle disposizioni della direttiva 2001/29/CE, che mira a garantire un elevato livello di protezione dei pertinenti diritti d'autore, diritti connessi e altro materiale protetto.*** Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario ***che una*** tale condizione ***sia facoltativa, alla luce della***

libertà contrattuale. La possibilità concessa agli Stati membri di regolamentare l'attività degli organismi di gestione collettiva non compromette la libera negoziazione contrattuale dei diritti, prevista dal presente regolamento.

Or. de

Emendamento 81
Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici agevolando l'acquisizione di tali diritti.

Emendamento

(16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche se la gestione collettiva obbligatoria richiesta per l'esercizio del diritto di comunicazione al pubblico per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione può interferire con l'esercizio dei diritti da parte dei titolari, è necessario imporre tale condizione in modo mirato per servizi specifici e al fine di consentire una diffusione transfrontaliera più vasta di programmi televisivi e radiofonici, *nonché l'accesso alle informazioni*, agevolando l'acquisizione di tali diritti.

Or. it

Emendamento 82
Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere la fornitura transfrontaliera di

Emendamento

(17) Al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere la fornitura transfrontaliera di

servizi online **accessori** e di agevolare la ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, è opportuno adottare un regolamento, che è direttamente applicabile negli Stati membri. Un regolamento è necessario per garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutti gli Stati membri e la loro entrata in vigore simultanea per tutti i servizi di trasmissione e ritrasmissione interessati. L'applicabilità diretta del regolamento riduce la frammentazione giuridica e prevede una maggiore omogeneità mediante l'introduzione di un insieme armonizzato di norme volte a promuovere la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri.

servizi online e di agevolare la ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, è opportuno adottare un regolamento, che è direttamente applicabile negli Stati membri. Un regolamento è necessario per garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutti gli Stati membri e la loro entrata in vigore simultanea per tutti i servizi di trasmissione e ritrasmissione interessati. L'applicabilità diretta del regolamento riduce la frammentazione giuridica e prevede una maggiore omogeneità mediante l'introduzione di un insieme armonizzato di norme volte a promuovere la libera circolazione dei programmi televisivi e radiofonici **e altre trasmissioni lineari esclusivamente online** di altri Stati membri.

Or. it

Emendamento 83 **José Blanco López**

Proposta di regolamento **Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) Sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare, tra l'altro, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione.

Emendamento

(18) Sarebbe opportuno effettuare un riesame del regolamento dopo un certo periodo dall'entrata in vigore al fine di valutare, tra l'altro, **e alla luce dell'entrata in vigore del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno**, in quale misura la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori sia aumentata a beneficio dei consumatori europei e quindi anche a vantaggio di una maggiore diversità culturale nell'Unione, **attribuendo particolare attenzione al relativo impatto sugli investimenti nei contenuti europei**.

Or. en

Emendamento 84
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori, esso istituisce meccanismi che consentono di agevolare l'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Il presente regolamento non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Esso non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici di altri Stati membri. Il presente regolamento riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e unicamente per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione,

Emendamento

(19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online accessori **da parte delle emittenti** e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per quanto concerne la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori **da parte delle emittenti**, esso istituisce meccanismi che consentono di agevolare l'acquisizione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Il presente regolamento non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire tali servizi a livello transfrontaliero. Esso non obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione a includere nei propri servizi programmi televisivi o radiofonici di altri Stati membri. Il presente regolamento riguarda solo l'esercizio di taluni diritti di ritrasmissione nella misura necessaria a semplificare la concessione di licenze di diritto d'autore e diritti connessi per tali servizi e unicamente per quanto riguarda i programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri dell'Unione,

Emendamento 85
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si intende per:

soppresso

(a) "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui

controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

¹⁹ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Or. de

Emendamento 86
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

soppresso

Or. it

Emendamento 87
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, **da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;**

Emendamento

(1) "servizio online accessorio **di una emittente**", un servizio online **prodotto da un organismo di diffusione radiotelevisiva** che consiste nella fornitura al pubblico, sotto il controllo e la responsabilità **di tale organismo, dei seguenti servizi:**
(a) "**servizi di catch-up**", un servizio che consiste nella fornitura al pubblico di programmi radiofonici o televisivi **che sono stati precedentemente trasmessi dall'emittente** per un breve periodo di tempo;
(b) "**servizio di simulcast**", un servizio che consiste nella fornitura al pubblico di programmi radiofonici o televisivi in maniera lineare contemporaneamente alla trasmissione;
(c) "**servizi accessori di accesso a materiale audiovisivo ampliato**", servizi che danno accesso a materiale che arricchisce o amplia i programmi radiofonici e televisivi trasmessi da un organismo di diffusione radiotelevisiva, anche mediante la visione in anteprima, l'ampliamento, l'integrazione o la revisione dei contenuti del programma in questione.
La fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto che sono stati integrati in un programma televisivo o radiofonico e la fornitura dell'accesso a opere o ad altro materiale protetto, indipendentemente dalla trasmissione, non dovrebbero essere considerate un servizio online accessorio di un'emittente di radiodiffusione;

Or. en

Emendamento 88

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "servizio online **accessorio**", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, **da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;**

Emendamento

(a) "servizio online", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico **di:**

Or. it

Emendamento 89

Cornelia Ernst

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente **alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo** dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste

Emendamento

(a) "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente, **prima o** dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione, **ovvero un servizio**

carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

online offerto da un organismo di diffusione radiotelevisiva che consiste principalmente nella fornitura al pubblico di opere prodotte, coprodotte o commissionate sotto la responsabilità editoriale del suddetto organismo di diffusione radiotelevisiva.

Or. en

Emendamento 90
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente alla ***loro*** trasmissione ***o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione*** da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

Emendamento

(a) "servizio online accessorio", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente ***o in relazione*** alla trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione ***e qualsiasi servizio offerto dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che consiste principalmente nella fornitura al pubblico di opere prodotte, coprodotte o commissionate sotto la responsabilità editoriale di tale organismo;***

Or. en

Emendamento 91
Constanze Krehl, Martina Werner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "servizio online **accessorio**", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente **alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo** dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

Emendamento

(a) "servizio online", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente, **prima, durante o** dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione **oppure un servizio online di un organismo di diffusione radiotelevisiva che rende accessibili al pubblico online opere prodotte, coprodotte o commissionate principalmente sotto la propria responsabilità editoriale;**

(Emendamento orizzontale. In tutti i punti del testo originale in cui si parla di "servizio online accessorio", questo deve essere sostituito con "servizio online".)

Or. de

Emendamento 92

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Dita Charanzová

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "servizio online **accessorio**", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi **contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione**

Emendamento

(a) "servizio online", un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi **lineari e non lineari**, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva;

radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva *che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione*;

Or. en

Emendamento 93

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i) programmi radiofonici o televisivi, forniti da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché qualsiasi materiale prodotto da o per l'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione; oppure

Or. it

Emendamento 94

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera a – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii) trasmissione lineare di programmi simil-radiotelevisivi, sotto il controllo e la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva o di un fornitore di servizi sulla base di una scaletta, non collegati a un servizio di diffusione ma

trasmessi unicamente online, e ogni altro servizio fornito contemporaneamente a o per un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, nonché servizi che danno accesso a materiale, prodotto da o per l'organismo di radiodiffusione o il fornitore di servizi, che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

Or. it

Emendamento 95
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) "servizio online accessorio dell'emittente", un servizio online prodotto dall'emittente che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale prodotto dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;

Or. en

Emendamento 96
Kaja Kallas, Marietje Schaake, Dita Charanzová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata *ed* integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE *e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁹, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite *ma esclusa la trasmissione* online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata *e* integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico, di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite *o* online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

¹⁹ *Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 97

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto b

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata *ed* integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE *e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁹, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, *su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online*, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata *e* integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico, di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, *indipendentemente dalla tecnologia di ritrasmissione o rete utilizzate, a condizione che la ritrasmissione avvenga in un ambiente controllato*, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità *sia* stata effettuata tale trasmissione.

¹⁹ *Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).*

Or. it

Emendamento 98

Paul Rübiger

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata *ed* integrale, *diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁹, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea *o per un determinato periodo di tempo dopo la ritrasmissione iniziale*, invariata *e* integrale, destinata al pubblico, di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione. *La ritrasmissione include le trasmissioni online in cui vi sia un gruppo definito di destinatari. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle trasmissioni online nel caso in cui siano legate a una determinata infrastruttura o qualora si possa assicurare una cerchia di utenti controllata e chiaramente definita.*

¹⁹ *Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 99
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE *e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁹, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite *ma esclusa la trasmissione* online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, *purché* tale ritrasmissione *sia* effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

¹⁹ *Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).*

Emendamento

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico, di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite *e* online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico. Tale ritrasmissione *deve essere equivalente alle ritrasmissioni degli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo e deve essere* effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

Or. en

Emendamento 100
José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

Emendamento

(2) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione **e per la quale tale soggetto ha acquisto i diritti pertinenti.**

¹⁹ *Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 101

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE *e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁹, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

Emendamento

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, *in un ambiente chiuso*, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia *equivalente a quelle effettuate dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo e sia* effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

¹⁹ *Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 102
Constanze Krehl, Martina Werner

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE *e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁹, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

¹⁹ *Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).*

Emendamento

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, *in un ambiente chiuso*, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione *abbia le stesse caratteristiche della ritrasmissione via cavo e* sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

Or. de

Emendamento 103

Aldo Patriciello

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite *una rete mobile* o un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma esclusa la trasmissione online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

¹⁹ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 104

Cornelia Ernst

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite **ma esclusa la trasmissione** online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

¹⁹ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Emendamento

(b) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione fornita tramite un servizio di accesso a internet quale definita nel regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite **o** online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

¹⁹ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 105 **José Blanco López**

Proposta di regolamento **Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "immissione diretta", un processo in due o più fasi con il quale gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono ai fornitori di servizi i propri segnali portatori di programmi televisivi o radiofonici, destinati al pubblico, mediante una comunicazione da punto a punto, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite, in modo tale che tali segnali portatori di programma non possano essere ricevuti durante la trasmissione dal grande pubblico. I fornitori di servizi offrono tali programmi al pubblico in maniera simultanea, in una versione invariata e integrale, ai fini della visione o dell'ascolto mediante diverse tecniche, ad esempio via cavo o con sistemi di diffusione a microonde, via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP o reti analoghe.

Or. en

Emendamento 106
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) "immissione diretta", un processo in due fasi con il quale gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono ai fornitori di servizi i propri segnali portatori di programmi televisivi o radiofonici, destinati al pubblico, mediante una comunicazione da punto a punto, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite, in modo tale che detti segnali portatori di programma non possano essere ricevuti durante la trasmissione dal pubblico. I fornitori di servizi offrono al pubblico tali programmi invariati e integrali, in maniera simultanea mediante diverse tecniche quali via cavo o con sistemi di diffusione

a microonde, via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP o reti analoghe.

Or. en

Emendamento 107
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) "ritrasmissione", qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico di una trasmissione iniziale di un altro Stato membro, su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite e online, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico. Tale ritrasmissione deve essere equivalente alle ritrasmissioni offerte da operatori di servizi di ritrasmissione via cavo e deve essere effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e la cui responsabilità è stata effettuata tale trasmissione.

Or. en

Emendamento 108
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

soppresso

Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online accessori

(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

Or. en

Emendamento 109

Aldo Patriciello

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Articolo 2

Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online accessori

(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo

Emendamento

soppresso

controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

Or. it

Emendamento 110
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

soppresso

Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online accessori

(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo

di diffusione radiotelevisiva.

(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

Or. de

Emendamento 111

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Dita Charanzová

Proposta di regolamento

Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online *accessori*

Emendamento

Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online

Or. en

Emendamento 112

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online *accessori*

Emendamento

Applicazione del principio del "paese d'origine" ai servizi online

Or. it

Emendamento 113

Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

(1) *Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.*

soppresso

Or. en

Emendamento 114

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione **di notiziari e programmi di attualità** che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione **dei notiziari e dei programmi di attualità** necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Emendamento 115**José Blanco López****Proposta di regolamento****Articolo 2 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, *l'accesso o l'utilizzo* del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Emendamento

(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione *di notiziari e programmi di attualità* che hanno luogo quando un servizio online accessorio è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione *dei notiziari e dei programmi di attualità* necessarie per la fornitura del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Emendamento 116**Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi****Proposta di regolamento****Articolo 2 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online *accessorio* è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online *accessorio* sono, nell'ambito

Emendamento

(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o *di un fornitore di servizi* o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online

dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva *o del fornitore di servizi*.

Or. it

Emendamento 117

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Dita Charanzová

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online **accessorio** è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Emendamento

(1) Le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione che hanno luogo quando un servizio online è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo del servizio online accessorio sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Or. en

Emendamento 118

Constanze Krehl, Martina Werner

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il paragrafo 1 non si applica ai

servizi online che, nel loro complesso, sono destinati in primo luogo e principalmente a un pubblico al di fuori dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di diffusione radiotelevisiva. Il paragrafo 1 non pregiudica il principio dell'utilizzo territoriale dei diritti né quello della libertà contrattuale nel settore del diritto d'autore e lascia impregiudicati i diritti di cui alla direttiva 2001/29/CE.

Or. de

Emendamento 119

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il paragrafo 1 si applica unicamente a notiziari e a programmi culturali, politici o di intrattenimento forniti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva summenzionati, salvo se diversamente convenuto dalle parti.

Or. en

Emendamento 120

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il paragrafo 1 non pregiudica i principi di territorialità e libertà contrattuale previsti dal diritto d'autore e lascia impregiudicati i diritti di cui alla direttiva 2001/29/CE.

Or. en

Emendamento 121
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

soppresso

Or. en

Emendamento 122
Cornelia Ernst

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

soppresso

Or. en

Emendamento 123
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio **quali** le caratteristiche del servizio, il pubblico e **la versione linguistica**.

Emendamento

(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio. **Questi ultimi includono** le caratteristiche del servizio **online accessorio**, il pubblico **nello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede principale, nonché il pubblico in altri Stati membri in cui il servizio online è utilizzato e le diverse versioni linguistiche**.

Or. en

Emendamento 124

Constanze Krehl, Martina Werner

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio **quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica**.

Emendamento

(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio.

Or. de

Emendamento 125

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Nel fissare l'importo del pagamento

Emendamento

(2) Nel fissare l'importo del pagamento

da effettuare per i diritti *soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito* al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

da effettuare per i diritti *pertinenti di cui* al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

Or. en

Emendamento 126

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online *accessorio* quali le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

Emendamento

(2) Nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengono conto di tutti gli aspetti del servizio online quali *la natura e* le caratteristiche del servizio, il pubblico e la versione linguistica.

Or. it

Emendamento 127

Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1) *L'applicazione del principio di territorialità può essere soggetta a deroghe di carattere temporaneo in modo da garantire la salvaguardia di interessi fondamentali quali la protezione delle minoranze linguistiche, la diversità culturale e il mantenimento di un'industria audiovisiva locale.*

Emendamento 128

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) In virtù del principio della libertà contrattuale, le parti hanno il diritto di continuare a concordare l'introduzione di limiti all'utilizzo dei diritti di cui al paragrafo 1, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell'Unione e alla normativa degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 129

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) In riferimento all'esercizio dei diritti di cui ai precedenti paragrafi, la giurisdizione esclusiva per eventuali controversie correlate spetta all'organismo o all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di diffusione radiotelevisiva che fornisce il servizio online.

Or. en

Emendamento 130

Constanze Krehl, Martina Werner

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La giurisdizione competente per le controversie riguardanti l'esercizio dei diritti derivanti dal presente articolo spetta allo Stato membro in cui ha sede l'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Or. de

Emendamento 131
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Il paragrafo 1 non si applica ai servizi online accessori che sono destinati in primo luogo e principalmente a un pubblico al di fuori dello Stato membro in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale.

Or. en

Emendamento 132
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

La ritrasmissione della trasmissione iniziale di un programma televisivo o radiofonico da uno Stato membro in altri Stati membri mediante un servizio online accessorio di cui al presente regolamento avviene in conformità dei diritti d'autore, dei diritti connessi e dei diritti su altro materiale protetto applicabili e sulla base

dei contratti individuali e collettivi tra i titolari dei diritti d'autore, dei diritti connessi e dei diritti su altro materiale protetto e gli operatori di servizi di ritrasmissione.

Or. de

Motivazione

L'idea si basa sull'articolo 8 della direttiva del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla diffusione radiotelevisiva via satellite e alla ritrasmissione via cavo ed è da anteporsi all'articolo 3.

Emendamento 133
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Esercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione

Emendamento

Esercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione *e sul riutilizzo dei servizi on demand prestati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva*

Or. en

Emendamento 134
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva possono esercitare il proprio diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un

Emendamento

(1) I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva possono esercitare il proprio diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione *e per le azioni di*

organismo di gestione collettiva.

riproduzione necessarie per la fornitura di cui all'articolo 1, lettera b, esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva con un accordo unico e una tariffa unica. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 135

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Laddove un autore ceda il proprio diritto di ritrasmissione a un produttore, egli conserva il diritto irrinunciabile a ottenere una remunerazione equa per la ritrasmissione dell'opera, il quale può essere esercitato unicamente attraverso un organismo di gestione collettiva che rappresenta gli autori, salvo se altri accordi di gestione collettiva garantiscono detta remunerazione agli autori audiovisivi.

Or. en

Emendamento 136

Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Laddove un autore ceda il proprio diritto di ritrasmissione a un produttore, egli conserva il diritto irrinunciabile a ottenere una remunerazione equa per la ritrasmissione dell'opera, il quale può essere esercitato unicamente attraverso

un organismo di gestione collettiva che rappresenta gli autori, salvo se altri accordi di gestione collettiva garantiscono detta remunerazione agli autori audiovisivi.

Or. en

Emendamento 137
Theresa Griffin, Mary Honeyball

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nonostante la cessione del diritto di ritrasmissione a un produttore, l'autore conserva il diritto irrinunciabile a ottenere una remunerazione equa per la ritrasmissione della propria opera. Tale diritto può essere esercitato unicamente attraverso un organismo di gestione collettiva che garantisca tale remunerazione agli autori audiovisivi.

Or. en

Emendamento 138
Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il titolare di un diritto ha gli stessi diritti e obblighi, derivanti dall'accordo tra l'operatore del servizio di ritrasmissione e l'organismo di gestione collettiva ritenuto incaricato di gestire il suo diritto, dei titolari dei diritti che hanno conferito l'incarico a detto organismo di gestione collettiva ed è in grado di far valere tali diritti entro un termine, fissato dallo Stato

(4) Il titolare di un diritto ha gli stessi diritti e obblighi, derivanti dall'accordo tra l'operatore del servizio di ritrasmissione e l'organismo di gestione collettiva ritenuto incaricato di gestire il suo diritto, dei titolari dei diritti che hanno conferito l'incarico a detto organismo di gestione collettiva ed è in grado di far valere tali diritti entro un termine, fissato dallo Stato

membro interessato, non inferiore a **tre** anni dalla data della ritrasmissione che comprende la sua opera o altro materiale protetto.

membro interessato, non inferiore a **cinque** anni dalla data della ritrasmissione che comprende la sua opera o altro materiale protetto.

Or. it

Emendamento 139
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) Uno Stato membro può stabilire che, se un titolare di diritti autorizza la trasmissione iniziale nel suo territorio di un'opera o di altro materiale protetto, si debba ritenere che tale titolare di diritti abbia accettato di non esercitare i propri diritti di ritrasmissione su base individuale ma di esercitarli in conformità al presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 140
Constanze Krehl, Martina Werner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri provvedono a che, in caso di riutilizzo integrale dei servizi online dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, un contratto collettivo, concluso da un'associazione rappresentativa con utenti o associazioni di utenti per un particolare gruppo di opere, possa essere esteso ai titolari dei diritti del medesimo gruppo che non sono già rappresentati dall'associazione

rappresentativa. I titolari di diritti non rappresentati possono opporsi in qualsiasi momento a tale estensione ed esercitare, di conseguenza, i propri diritti a titolo individuale o altrimenti collettivo.

Or. de

Emendamento 141
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Gli organismi di gestione collettiva gestiscono un database che fornisce informazioni legate all'applicazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, tra cui informazioni relative al titolare di un diritto, al tipo di utilizzo, al territorio e al periodo di tempo applicabili alle opere protette.

Or. en

Emendamento 142
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) I principi stabiliti ai paragrafi da 1 a 5 si applicano anche al riutilizzo integrale dei servizi on demand dell'organismo di diffusione radiotelevisiva da parte di un'entità diversa dall'organismo di diffusione sotto il cui controllo e la cui responsabilità sono stati principalmente resi disponibili detti servizi.

Or. en

Emendamento 143

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) I paragrafi da 1 a 5 si applicano ai fornitori di servizi che trasmettono al pubblico programmi radiofonici e televisivi di organismi di diffusione radiotelevisiva ricevuti mediante immissione diretta.

Or. en

Emendamento 144

Pervenche Berès

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Esercizio, da parte dei titolari di diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione in un contesto di immissione diretta

L'articolo 3 si applica ai fornitori di servizi che trasmettono al pubblico programmi televisivi e radiofonici di organismi di diffusione radiotelevisiva ricevuti per immissione diretta, fatta salva l'autorizzazione che tali organismi devono ottenere dai titolari di diritti per procedere all'azione di comunicazione al pubblico svolta congiuntamente con i fornitori di servizi.

Or. en

Emendamento 145
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Sfruttamento di programmi di radiodiffusione attraverso un processo di immissione diretta

Gli organismi di diffusione radiotelevisiva che trasmettono i loro segnali portatori di programmi ai distributori attraverso un processo di immissione diretta, perché siano recepiti dal pubblico, sono responsabili congiuntamente ai loro distributori per azioni singole e indivisibili di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico, come definite nell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE. In tale situazione, gli organismi di diffusione radiotelevisiva e i distributori coinvolti dovrebbero quindi ottenere un'autorizzazione dai titolari di diritti interessati per quanto concerne la rispettiva partecipazione a tali azioni.

Or. en

Emendamento 146
José Blanco López

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Disposizione transitoria

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico

e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data.

Or. en

Emendamento 147
Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Disposizione transitoria

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data.

Or. en

Emendamento 148

Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data.

Emendamento

soppresso

Or. pt

Emendamento 149

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, *l'accesso o l'uso* di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono

Emendamento

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione *di notiziari e programmi di attualità* che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione *di notiziari e programmi di attualità* necessarie per la fornitura di un servizio online accessorio, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7,

dopo tale data.

paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data.

Or. en

Emendamento 150

Dario Tamburrano, David Borrelli, Isabella Adinolfi

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online **accessorio** nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online **accessorio**, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data.

Emendamento

Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per le azioni di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di un servizio online, che sono in vigore il [data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, da inserire a cura dell'OPOCE], sono soggetti all'articolo 2 a decorrere dal [la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2 + 2 anni, da inserire a cura dell'OPOCE] se scadono dopo tale data.

Or. it

Emendamento 151

Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso si applica a decorrere dal **[6** mesi dopo la data della sua pubblicazione, da inserire a cura dell'OPOCE].

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal **[12** mesi dopo la data della sua pubblicazione, da inserire a cura dell'OPOCE].

Or. pt

